

COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO

Tel. 0968/99040 – Fax 0968/99791

e-mail comunedimartirano@libero.it

DECRETO N. 10 del 18/10/2022

Oggetto: Attribuzione funzione dei servizi legali al Sindaco - Conferimento delega al Consigliere comunale in materia.

IL SINDACO

Premesso e considerato:

che la norma di cui all'art. 53, co. 23, della L. 23.12.2000, n. 388, per come modificata dall'art. 29, co.4, della L. 28.12.2001, prevede, per i comuni inferiori a 5000 abitanti, la possibilità di attribuire ai componenti politici giuntali le responsabilità degli uffici e dei servizi con il potere di atti di natura tecnica gestionale, sotto la veste di dirigenti pubblici, ai sensi degli art. 107 e 109, c.2 del TUEL;

che l'art. 50 c. 2 del TUEL così recita "Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente", stando ad indicare che il Sindaco è il soggetto abilitato a manifestare la volontà dell'Ente in atti e negozi giuridici (ad esempio è il soggetto legittimato a "stare in giudizio" ai sensi dell'art. 75 codice di procedura civile), essendo allo stesso attribuita allo stesso sia la rappresentanza istituzionale che la rappresentanza legale dell'ente; (*in giurisprudenza: "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516); "competete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550)." Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 8870/09 secondo cui l'ufficio legale del comune può essere un servizio di staff, posto sotto la diretta vigilanza del sindaco, al di fuori della struttura organizzativa dell'ente, per cui potersi escludere il servizio legale dalla struttura gerarchica caratterizzante i settori/uffici posto sotto la diretta direzione degli organi politici, senza avere al vertice un dirigente".)*

che l'art. 50, citato c.2, rappresenta altresì che "il sindaco e il presidente della provincia sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti".

Che l'art. 50, c. 10, del TUEL ribadisce che "spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

Con la presente,

Decreta

Di conferire ed assumere su di sé, le funzioni per la gestione e supervisione dei servizi legali, verifica, consultazione e studio delle pratiche sul contenzioso legale, nella qualità, altresì, di rappresentante legale dell'Ente, per quanto sopra, per ogni attività utile ed indispensabile riferita al contenzioso a tutela dell'Ente, nell'esclusivo interesse pubblico, nei principi di buon andamento dell'amministrazione;

Dispone al Settore amministrativo di procedere all'attivazione di un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicata al contenzioso legale e intestata al Sindaco quale legale rappresentante protempore dell'ente.

Di conferire delega al Consigliere comunale Avvocato Marino Giuseppe Vittorio, affinché possa procedere a supportare nelle materia de qua l'Ufficio del Sindaco ed in particolare:

- Redigere appositi pareri sul contenzioso in essere;
- Avere contezza piena dell'intero contenzioso in essere dell'Ente;
- Consultare la documentazione relativa al contenzioso in essere e pregresso;
- Poter accedere alla PEC dedicata al contenzioso legale, al solo fine di poter procedere alla consultazione.

Resta in capo al delegato l'obbligo di segretezza e riservatezza cui sono tenuti i consiglieri comunali nel caso in cui vengano a conoscenza di dati sensibili o riservati.

Di precisare in materia:

Posto il rapporto sinergico fra il diritto di accesso, anche in modalità digitale, e il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico;

che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il Consigliere comunale devono essere da questi utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto nonché i principi in materia di privacy di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al Dlgs. n. 196/03 come novellato dal Dlgs. n. 101/18, visto, per come detto, che la previsione legislativa del "segreto" riconduce questa ampia conoscenza, nell'alveo della privacy.

L'art. 25 GDPR, affida il al titolare del trattamento (nel principio dell'unitarietà della persona giuridica ed immedesimazione organica, ergo il Sindaco) obblighi e responsabilità nella prospettiva della privacy by default e by design e, di conseguenza, questi, deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per prevenire un trattamento illegittimo dei dati.

Di conseguenza, in base al combinato disposto delle norme comunitarie con quelle interne di cui al D.lgs. n. 196/03 come novellato dal D.lgs. n. 101/18, è necessario che tutti i soggetti che trattano i dati, e quindi anche i consiglieri degli Enti Locali, devono essere individuati e nominati dal titolare quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

In particolare si riserva con successiva di nominare formalmente il Consigliere comunale quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni riconducibili all'art.43 Tuel connesse al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Dlgs. n. 101/18[13].

Dispone la comunicazione del presente atto al Consigliere comunale avv. Marino Giuseppe Vittorio, Assessori e Presidente del Consiglio comunale.



Il Sindaco
Francesco Bartolotta